### **QUADRI SINOTTICI**

### STUDI DI SETTORE DIFFERENZE E VANTAGGI

# (ART. 10, COMMI 9-10-11-12-13 D.L. N. 201 DEL 06/12/2011 (IN G.U. N. 284 DEL 06/12/2011), CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011 IN G.U. S.O. N. 300 DEL 27/12/2011).

N.	IPOTESI	CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI	CONTRIBUENTI NON CONGRUI E COERENTI	NOTE
		(anche per effetto		
	Cono produci di coordencesti bocchi cullo procupzioni	dell'adeguamento)		
	Sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.	SI	NO	La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a
	(Artt. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo,	La condizione si		quelle successive.
	DPR n. 600/73 e 54, secondo comma, ultimo periodo,	applica se il		
	DPR N. 633/72).	contribuente ha		
1		regolarmente assolto		
<b>-</b>		gli obblighi di		
	(VANTAGGIO)	comunicazione dei		
		dati, indicando		
		fedelmente tutti i		
		dati previsti, e la sua		
		posizione risulta		
		coerente con gli		
		specifici indicatori		
		degli studi di settore		
		applicabili.		

	Sono ridotti di un anno i termini di decadenza per	SI		La presente disposizione si applica
	l'attività di accertamento			con riferimento alle dichiarazioni
	(Artt. 43, primo comma, DPR n. 600/73 e 57, primo	La condizione si		relative all'annualità 2011 ed a
	comma, DPR n. 633/72).	applica se il		quelle successive.
		contribuente ha		La disposizione non si applica in
		regolarmente assolto		caso di violazione che comporta
	(VANTAGGIO)	gli obblighi di		obbligo di denuncia ai sensi
		comunicazione dei		dell'art. 331 del codice di
		dati, indicando	NO	procedura penale per uno dei reati
		fedelmente tutti i		previsti dal D.Lgs. n. 74 del 10
2		dati previsti, e la sua		marzo 2000.
		posizione risulta		
		coerente con gli		
		specifici indicatori		
		degli studi di settore		
		applicabili.		
	La determinazione sintetica del reddito complessivo di	SI		La presente disposizione si applica
	cui all'art. 38 DPR n. 600/73 è ammessa a condizione	La condizione si		con riferimento alle dichiarazioni
	che il reddito complessivo accertabile ecceda di	applica se il	NO	relative all'annualità 2011 ed a
	almeno un terzo quello dichiarato.	contribuente ha		quelle successive.
		regolarmente assolto	(perché	
3		gli obblighi di	l'eccedenza deve	
3	(VANTAGGIO)	comunicazione dei	essere di almeno	
		dati, indicando	un quinto)	
		fedelmente tutti i		
		dati previsti, e la sua		
		posizione risulta		
		coerente con gli		
		specifici indicatori		
		degli studi di settore.		

4	L'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa all'effettuazione di specifici piani di controllo basati su specifiche analisi del rischio di evasione, tenuto conto delle informazioni contenute nella sezione finanziaria dell'anagrafe tributaria.	NO	SI	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
5	I controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo degli specifici poteri istruttori bancari e finanziari di cui ai nn. 6-bis e 7 dell'art. 32, primo comma, DPR n. 600/73 e di cui ai numeri 6-bis e 7 dell'art. 51, secondo comma, DPR n. 633/72.	NO	SI	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
6	In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto, devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente  (Art. 10, comma 4-bis, terzo periodo, L. n. 146 dell'08 maggio 1998).	Non si applica perché già abrogato dal 06/07/2011	Non si applica perché già abrogato dal 06/07/2011	Abrogato dall'art. 23, comma 28, lett. d), D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).
7	Rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e all'art. 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR n. 633/72, purchè non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente			Il comma 4-bis,primo, secondo e quarto periodo dell'art. 10 della L. n. 146 dell'08 maggio 1998 è stato abrogato per le annualità dal 2011 e seguenti.

	degli artt. 1 e 5 D.Lgs. n. 471/97, nonché al comma 2- bis dell'art. 32 D.Lgs. n. 446/97. (Art. 10, comma 4-bis, primo, secondo e quarto periodo della Legge n. 146 dell'08 maggio 1998).	NO	SI (sino al periodo d'imposta 2010)	Invece la suddetta disposizione continua ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011.
8	In caso di adesione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 218/97, ai contenuti degli inviti di cui all'art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/98, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d, secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR n. 633/72, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lett. a, dell'art. 10 cit  In ogni caso, la suddetta disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli artt. 1 e 5 del D.Lgs. n. 471/97, nonché al comma 2-bis dell'art. 32 D.Lgs. n. 446/97.	Non si applica dal periodo d'imposta 2011 in poi	Non si applica dal periodo d'imposta 2011 in poi	L'art. 10-ter della L. n. 146 dell'08 maggio 1998 è stato abrogato per le annualità dal 2011 e seguenti. Invece la suddetta disposizione continua ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011.
9	L'Agenzia delle entrate, con il comunicato del 20 dicembre 2011, ha precisato che sul proprio sito è disponibile il software "Segnalazioni studi di settore Unico 2011", che potrà essere utilizzato fino al prossimo 29 febbraio 2012 per segnalare all'Amministrazione finanziaria le situazioni che possono avere giustificato cause di non congruità agli studi di settore.	NO	SI (Entro il 29 febbraio 2012)	Le "giustificazioni" addotte in questo modo dai contribuenti vengono inserite nel sistema delle banche dati dell'Agenzia delle entrate.

## Lecce, 03 gennaio 2012

#### AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it